

Imposta di bollo fatture elettroniche: novità 2023

Per i soggetti obbligati, **il 31 maggio p.v. scade** il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle **fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2023**.

Segnaliamo, come **importante novità**, che con il Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito nella legge n. 122/2022, **è stato incrementato da 250,00 euro a 5.000,00 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente**, anziché in modo frazionato, **il versamento del tributo**.

In particolare, a partire dalle fatture emesse dal 1 gennaio 2023:

- **se l'ammontare** dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture **del 1° trimestre non supera** in totale **5.000,00 euro**, la stessa potrà essere versata insieme all'imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre 2023 (cadendo di sabato, la scadenza slitta al 2 ottobre 2023);
- **se l'ammontare** dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse **nei primi due trimestri non supera** l'importo di **5.000,00 euro**, il pagamento potrà avvenire insieme con l'imposta dovuta per il 3° trimestre, entro il 30 novembre.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale le fatture elettroniche trasmesse allo SdI per determinare se su tali fatture è stato correttamente indicato l'assoggettamento all'imposta di bollo. Da tale controllo, **vengono definiti due elenchi, consultabili dal giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre** attraverso il proprio portale di "Fatture e corrispettivi":

1. **Elenco A** – non modificabile – contenente le fatture elettroniche emesse, e inviate tramite SdI, correttamente assoggettate ad imposta di bollo;
2. **Elenco B** – modificabile da parte del contribuente sino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento – in cui saranno inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate e trasmesse tramite SdI, che non riportano l'assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate al tributo.

Ricordiamo, inoltre, che l'imposta di bollo su una fattura è dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un **importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47**.

Tra i casi di importi non soggetti ad IVA vi sono le operazioni fuori campo IVA DPR 633/72:

- fuori campo IVA per assenza dei requisiti oggettivo o territoriale
- art. 2, 3, 4, 5, 13, 26
- art. da 7 a 7-septies
- operazioni escluse art. 15
- operazioni esenti art. 10
- operazioni non imponibili art. 8 comma 1 lett. c) lettera di intento (cessioni a esportatori abituali)
- operazioni art. 9 (servizi internazionali)

Grazie all'inserimento dei nuovi codici <Natura> e <Tipo Documento> è diventato possibile, ad esempio, tralasciare dal calcolo dell'imposta di bollo le fatture contraddistinte con i codici **da N6.1 a N6.8** utilizzati,

rispettivamente, per cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti al regime di inversione contabile “reverse charge”.

Infatti tali operazioni, pur non esponendo l’addebito dell’IVA, ne sono comunque soggette, pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta di bollo.

Come precisato dalle specifiche tecniche, non verranno inclusi nell’ Elenco B i file contraddistinti dai codici TD16 (integrazione fattura per reverse charge interno), TD17 (integrazione/autofattura per servizi dall’estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari), o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72).

Ricordiamo che l’importo da pagare è riportato sempre all’interno dell’area riservata “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con **addebito su conto corrente bancario o postale** oppure utilizzando il **modello F24** indicando il **codice tributo di riferimento** tra quelli che l’Agenzia delle Entrate ha istituito:

- **2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre –**
- **2522:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre –
- **2523:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre –
- **2524:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre –
- **2525:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni –
- **2526:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi –

Le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2023 sono le seguenti:

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO EMISSIONE E-FATTURA	AMMONTARE Imposta di Bollo < 5.000,00 €	AMMONTARE Imposta di Bollo > 5.000,00 €
1° trimestre	02 ottobre 2023	31 maggio 2023
1° trimestre + 2° trimestre	30 novembre 2023	
2° trimestre		02 ottobre 2023
3° trimestre		30 novembre 2023
4° trimestre		29 febbraio 2024

Vi preghiamo dunque di verificare se abbiate emesso fatture come da fattispecie illustrata. In questo caso occorre versare **2 euro per ogni fattura emessa**, e qualora scegliate come metodo di versamento il modello F24 ordinario, dovrà essere così compilato:

sezione Erario - codice tributo _____

anno di riferimento - 2023

importi a debito versati € _____

Lo studio